

Roma, 8 Marzo 2016

**FIS16068
SM**

Oggetto: Recupero delle accise sul gasolio per autotrazione. Esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sui mezzi forniti di sistemi di riduzione del particolato.

Com'è noto, a partire dal 1 Gennaio di quest'anno, la Legge di stabilità 2016 ha escluso i mezzi pesanti di categoria ecologica euro 2 o inferiore, dal beneficio del recupero delle accise sul gasolio per autotrazione (art.1, comma 645 della Legge n.208 del 28 Dicembre 2015 – vedi la nota Conftrasporto NOR15335 del 23 Dicembre 2015).

In risposta a dei quesiti formulati dalle associazioni del settore (comprese quelle che si riconoscono nel coordinamento Unatras), l'Agenzia delle Dogane ha emesso la nota prot. 28154/RU del 7 Marzo, con la quale ha **escluso che il montaggio di sistemi di riduzione del particolato su veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore, consenta di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi.**

Infatti, questi dispositivi permettono di assegnare il veicolo ad una categoria ecologica superiore limitatamente al parametro delle emissioni inquinanti, per superare eventuali divieti di circolazione previsti da alcuni Comuni per i veicoli meno ecologici; **in nessun caso, il loro utilizzo determina la classificazione dell'automezzo in una categoria diversa da quella originaria.**

Pertanto, in conclusione, l'Agenzia ha ribadito che a partire dalla prossima scadenza utile riferita ai consumi di gasolio del 2016 (quindi, per primo il trimestre di quest'anno, a far data dal 1 Aprile p.v), possono richiedere il rimborso delle accise ***“esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore”***.

Il testo della nota dell'Agenzia è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

